



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI *(integrazione al Regolamento d'Istituto ai sensi dell'art. 44 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 e dell'Allegato Tecnico MIM del 28 aprile 2026- circ. MIM prot.3803 del 30/06/2026)*

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli Organi Collegiali dell'Istituzione scolastica aventi carattere deliberativo, nel rispetto:

- dell'art. 44 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021;
- del D.Lgs. 82/2005 (CAD);
- del Regolamento (UE) 2016/679;
- del D.Lgs. 196/2003;
- dell'Allegato Tecnico emanato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 28 aprile 2026 (circ. MIM prot.3803 del 30/06/2026).

Art. 2 – Piattaforma istituzionale

Le sedute si svolgono mediante la piattaforma istituzionale Google Workspace con accesso esclusivamente mediante account istituzionale assegnato dall'Istituzione scolastica. È escluso l'utilizzo di account personali. *Al fine di garantire un ulteriore livello di tracciabilità, sicurezza e autenticazione degli accessi, la convocazione e il collegamento permanente alle riunioni possono essere pubblicati anche nella piattaforma istituzionale Moodle 'Adulti Informazioni' di INDIRE, accessibile esclusivamente con credenziali istituzionali. L'accesso alla riunione avviene attraverso la pagina dedicata della piattaforma e il collegamento a Google Meet, richiedendo sia l'autenticazione alla piattaforma Moodle sia quella all'account Google Workspace dell'Istituto.*

Art. 3 – Convocazione

La convocazione avviene con le modalità previste dal presente Regolamento.

Nella convocazione devono essere indicati: data; ora; ordine del giorno; *modalità di accesso alla piattaforma istituzionale (eventualmente tramite la pagina dedicata della piattaforma Moodle 'Adulti Informazioni');* link della riunione; eventuali documenti allegati; modalità di voto.

Art. 4 – Identificazione dei partecipanti

Ogni partecipante accede esclusivamente mediante il proprio account personale assegnato dall'Istituto. L'utilizzo di account condivisi non è consentito.

Il Presidente verifica l'identità dei partecipanti, prima dell'apertura della seduta, con appello nominale; i partecipanti devono mantenere la videocamera attiva con l'inquadratura del volto.

Art. 5 – Costituzione della seduta

La seduta si considera validamente costituita quando:

- è raggiunto il quorum previsto dalla normativa;
- tutti i partecipanti risultano identificati;
- sono garantite condizioni idonee alla partecipazione simultanea.

Art. 6 – Presidenza della seduta

Il Presidente dirige i lavori; concede la parola; verifica il numero legale; dispone le votazioni; proclama gli esiti.

Art. 7 – Segretario verbalizzante

Il Segretario redige il verbale; annota presenze e assenze; riporta gli esiti delle votazioni; allega eventuali report prodotti dalla piattaforma.

Art. 8 – Gestione degli interventi

Gli interventi avvengono mediante richiesta di parola; alzata di mano virtuale; chat della piattaforma. Il Presidente stabilisce l'ordine degli interventi.

Art. 9 – Documentazione

La documentazione oggetto della discussione è resa disponibile ai componenti mediante gli strumenti istituzionali.

Art. 10 – Modalità di votazione

Le votazioni possono essere esclusivamente palesi mediante appello nominale; alzata di mano; altro sistema integrato nella piattaforma istituzionale (es. funzionalità Polls di Google Meet).

Il sistema utilizzato deve garantire: identificazione del votante; unicità del voto; registrazione dell'esito; conservazione delle evidenze documentali. I risultati della votazione costituiscono allegato al verbale.

Le votazioni segrete non sono consentite in quanto il sistema utilizzato non garantisce la separazione tra identità del votante e voto espresso.

Art. 11 – Malfunzionamenti

Qualora durante la seduta si verifichino problemi tecnici tali da compromettere la partecipazione; il quorum; la regolarità delle votazioni, il Presidente può sospendere la seduta; rinviare la votazione; aggiornare la riunione.

La decisione viene verbalizzata.

Art. 12 – Registrazione della seduta

La registrazione della seduta è ammessa esclusivamente quando: prevista nella convocazione; autorizzata dal Presidente; effettuata per esigenze di verbalizzazione.

La registrazione non costituisce il verbale.

Una volta approvato il verbale, la registrazione è cancellata, salvo diversa disposizione normativa.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.

I partecipanti sono tenuti a:

- utilizzare esclusivamente l'account istituzionale;
- non registrare autonomamente la seduta;
- non diffondere immagini, audio o documenti;
- custodire le proprie credenziali.

Art. 14 – Conservazione delle evidenze

Sono conservati secondo le regole sulla gestione documentale: convocazione; verbale; report delle presenze; esiti delle votazioni; eventuali allegati.

Art. 15 – Verifica della piattaforma

L'Istituzione scolastica verifica periodicamente la conformità della piattaforma ai requisiti dell'Allegato Tecnico del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

La documentazione tecnica del fornitore e la relativa valutazione di conformità sono conservate agli atti dell'Istituzione scolastica.

Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n° 24 del 28 settembre 2026

Il Dirigente Scolastico

Giovanni Raimondi